

# **COMUNE DI PUEGNAGO DEL GARDA**



## **NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE 2017-2019**

**Allegato 4/1 del d.lgs.118/2011**

## Premessa

Il nuovo sistema contabile armonizzato disciplinato dal D. lgs. 118/2011 e dal D.P.C.M. 28/12/2011 ha comportato una serie di innovazioni dal punto di vista finanziario e contabile nonché programmatico-gestionale di cui le più importanti sono:

1. nuovi schemi di bilancio con una diversa struttura delle entrate e delle spese;
2. previsione delle entrate e delle spese in termini di cassa per il primo esercizio di riferimento;
3. diverse attribuzioni in termini di variazioni di bilancio; quelle relative alla cassa e alle spese di personale per modifica delle assegnazioni interne ai Servizi diventano di competenza della Giunta;
4. nuovi principi contabili, tra i quali quello della competenza finanziaria potenziata che comporta, tra l'altro, la costituzione obbligatoria secondo specifiche regole del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità (FCDE, ex Fondo Svalutazione Crediti) e del Fondo Pluriennale Vincolato (FPV);
5. previsione di nuovi piani dei conti integrati sia a livello finanziario che a livello economico-patrimoniale;
6. nuovo Documento Unico di Programmazione DUP in sostituzione della Relazione Previsionale e Programmatica.

Tutte le predette innovazioni sono contenute nei nuovi principi contabili consultabili sul sito appositamente predisposto dalla Ragioneria Generale dello Stato.

Tra i nuovi allegati da predisporre è stata inserita la **nota integrativa**: un documento con il quale si completano ed arricchiscono le informazioni del bilancio. La nota integrativa ha la funzione di integrare i dati quantitativi esposti negli schemi di bilancio al fine di rendere più chiara e significativa la lettura dello stesso. La nota integrativa al bilancio di previsione di cui alla lettera, deve presentare i seguenti contenuti minimi:

1. i criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni, con particolare riferimento agli stanziamenti riguardanti gli accantonamenti per le spese potenziali e al fondo crediti di dubbia esigibilità, dando illustrazione dei crediti per i quali non è previsto l'accantonamento a tale fondo;
2. l'elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente;
3. l'elenco analitico degli utilizzi delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente;
4. l'elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al debito e con le risorse disponibili;

5. nel caso in cui gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato comprendono anche investimenti ancora in corso di definizione, le cause che non hanno reso possibile porre in essere la programmazione necessaria alla definizione dei relativi cronoprogrammi;
6. l'elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti;
7. gli oneri e gli impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata;
8. l'elenco dei propri enti ed organismi strumentali, precisando che i relativi bilanci consuntivi sono consultabili nel proprio sito internet fermo restando quanto previsto per gli enti locali dall'articolo 172, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
9. l'elenco delle partecipazioni possedute con l'indicazione della relativa quota percentuale;
10. altre informazioni riguardanti le previsioni, richieste dalla legge o necessarie per l'interpretazione del bilancio.

### **Tempi e modalità di approvazione del bilancio 2017 – 2019**

L'Amministrazione ha definito le previsioni di bilancio attenendosi alla normativa vigente mantenendo immutate le aliquote dei tributi e le tariffe dei servizi e adottando un criterio storico di allocazione delle risorse, avendo come base le previsioni assestate del 2016.

Per la programmazione relativa ai vincoli di finanza pubblica ci si è attenuti ai criteri del 2016. Resta inteso che, non appena la legge di stabilità e le norme che determineranno le variazioni rispetto al 2016 diverranno esecutive, si provvederà all'asestamento e alle variazioni del bilancio 2017 – 2019.

### **Criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni, gli accantonamenti per le spese potenziali e il fondo crediti di dubbia esigibilità**

La formulazione delle previsioni è stata effettuata, per ciò che concerne la spesa, tenendo conto delle spese sostenute in passato, delle spese obbligatorie, di quelle consolidate e di quelle derivanti da obbligazioni già assunte in esercizi precedenti. Analogamente, per la parte entrata, l'osservazione delle risultanze degli esercizi precedenti è stata alla base delle previsioni ovviamente tenendo conto delle possibili variazioni e di quelle causate con la manovra di bilancio, in particolare tenendo in considerazione le novità introdotte sulla fiscalità locale:

Il disegno di legge di bilancio 2017, conferma il quadro normativo della fiscalità locale, ed in particolare:

**1 – Abolizione della TASI** – E' stata confermata l'abolizione della TASI per gli immobili adibiti ad abitazione principale e relative pertinenze, sempre se trattasi di categorie catastali non di lusso

(cioè diverse da A/1, A/8 e A/9). La TASI non sarà nemmeno dovuta dall'inquilino, per la sua quota di competenza, qualora l'immobile occupato sia la sua abitazione principale.

**2 – IMU abitazioni** – Continua l'esenzione IMU per gli immobili non di lusso adibiti ad abitazione principale. È prevista una riduzione del 25% delle aliquote IMU deliberate dai comuni per chi stipula (o ha già stipulato) un contratto di locazione a canone concordato. È stata abrogata la disposizione che permetteva ai Comuni di disporre con propria delibera l'assimilazione all'abitazione principale delle unità immobiliari concesse in comodato a parenti di 1° grado. Queste abitazioni saranno nel 2016 soggette ad aliquota ordinaria, salvo che non si rispettino le condizioni previste per il nuovo comodato, il quale però non prevede più l'assimilazione ma solo una riduzione al 50% della base imponibile. Ma i requisiti richiesti sono quasi impossibili, infatti viene stabilita la riduzione del 50% della base imponibile IMU per gli immobili dati in comodato tra figli e genitori a condizione che:

a) il contratto di comodato sia regolarmente registrato;

b) il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è ubicato l'immobile concesso in comodato. Tuttavia, l'agevolazione in questione si estende anche al caso in cui il comodante sia possessore, nello stesso comune in cui si trova l'immobile concesso in comodato, di un altro immobile adibito a propria abitazione principale (non di lusso).

**3 – Tasi dei fabbricati invenduti delle imprese costruttrici.** È prevista la riduzione all'1 per mille dell'aliquota TASI dei fabbricati costruiti e destinati alla vendita dall'impresa costruttrice, fintanto che permanga tale destinazione e gli stessi non siano locati. I Comuni hanno la possibilità di aumentare tale aliquota fino al 2,5 per mille o diminuirla fino ad azzerarla.

**4 – Riduzione del carico fiscale per Imu e Tasi relativamente ai cosiddetti macchinari imbullonati.** Si tratta, in pratica, di un provvedimento atteso grazie al quale vengono esclusi, dal calcolo della rendita catastale dei fabbricati destinati alle attività produttive iscritti nelle categorie D ed E, i macchinari imbullonati. Attenzione, però. L'Agenzia delle Entrate ha precisato che ai fini dell'applicazione di quanto disposto dalla Legge di Stabilità, è necessario che le imprese presentino, entro il prossimo 15 giugno, un'istanza di variazione per una nuova stima dell'immobile. Con la nuova stima, in pratica, viene escluso dal calcolo della rendita la quota relativa ai macchinari imbullonati. Gli atti di aggiornamento presentati entro la data di scadenza fissata dall'Agenzia produrranno i loro effetti in maniera retroattiva, a partire dal 1° gennaio 2016. In questo modo le imprese potranno ottenere la riduzione sull'acconto IMU e TASI previsto in scadenza il 16 giugno 2016. Con le nuove disposizioni, pertanto, i macchinari imbullonati non concorrono più alla determinazione della rendita catastale per i fabbricati a destinazione speciale iscritti nelle categorie D ed E e non sono soggetti a imposizione.

In generale sono stati applicati tutti i principi derivanti dalla partecipazione alla nuova contabilità. È le previsioni di IMU e TASI non si discostano dai dati assestati dell'esercizio precedente.

## Fondo di Solidarietà Comunale 2017

Per la quantificazione del Fondo di Solidarietà Comunale è stato utilizzato il calcolo provvisorio disponibile sul sito "finanza locale" e di seguito riportato:

DATI PROVVISORI RELATIVI AL FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE 2017		
A	Quota 2017 (22,43%) calcolata sul gettito I.M.U. stimato da trattenere per alimentare il F.S.C. 2017, come da DPCM in corso di approvazione	174.363,29
B	Quota F.S.C. 2017 risultante da PEREQUAZIONE RISORSE con applicazione dei correttivi	-55.338,69
C	Quota F.S.C. 2017 risultante dai ristori per minori introiti I.M.U. e T.A.S.I.	159.178,56
D	Accantonamento 15 mln per rettifiche 2017	-756,91
E	<b>F.S.C. 2017 spettante (B+C+D)</b>	<b>103.082,96</b>

### Accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità

L'allegato n. 2/4 "Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria" richiamato dall'art. 3 del Decreto Legislativo 23 giugno 2011 n. 118 così come modificato dal decreto Legislativo 10 agosto 2014 n. 126, in particolare al punto 3.3 e all'esempio n. 5 in appendice, disciplina l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità a fronte di crediti di dubbia e difficile esazione accertati nell'esercizio.

A tal fine è previsto che nel bilancio di previsione venga stanziata una apposita posta contabile, denominata "Accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità" il cui ammontare è determinato in considerazione della dimensione degli stanziamenti relativi ai crediti che si prevede si formeranno nell'esercizio, della loro natura e dell'andamento del fenomeno negli ultimi cinque esercizi precedenti.

Tale accantonamento non risulterà oggetto di impegno e genererà pertanto un'economia di bilancio destinata a confluire nel risultato di amministrazione come quota accantonata.

Il medesimo principio contabile è stato integrato dall'art. 1 comma 509 della Legge 23 dicembre 2014 n. 190 (Legge di Stabilità 2015) che prevede: "Con riferimento agli enti locali, nel 2015 è stanziata in bilancio una quota dell'importo dell'accantonamento quantificato nel prospetto riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità allegato al bilancio di previsione pari almeno al 36 per cento, se l'ente non ha aderito alla sperimentazione di cui all'articolo 36, e al 55 per cento, se l'ente ha aderito alla predetta sperimentazione.

Nel 2016 per tutti gli enti locali lo stanziamento di bilancio riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità è pari almeno al 55 per cento, nel 2017 è pari almeno al 70 per cento, nel 2018 è pari almeno all'85 per cento e dal 2019 l'accantonamento al fondo è effettuato per l'intero importo" In via generale non richiedono l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità i trasferimenti

da altre amministrazioni pubbliche, i crediti assistiti da fidejussione e le entrate tributarie accertate per cassa.

La determinazione dell'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità è stata preceduta da una dettagliata e puntuale analisi delle partite creditorie dell'Ente, che ha fatto sì che venissero individuate ulteriori tipologie di entrate in relazione alle quali non si è ritenuto di provvedere all'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità. Si è pertanto provveduto a:

1. Individuare le poste di entrata stanziata che possono dare luogo alla formazione di crediti dubbia e difficile esazione.
2. Calcolare, per ciascun capitolo, la media semplice del rapporto tra incassi accertamenti degli ultimi cinque esercizi.
3. Determinare l'importo dell'accantonamento annuale del Fondo da iscrivere in bilancio.

La *dimensione iniziale* del fondo, determinata in sede di bilancio di previsione, è data dalla somma della componente accantonata con l'ultimo rendiconto (avanzo già vincolato per il finanziamento dei crediti di dubbia esigibilità) integrata da un'ulteriore quota stanziata con l'attuale bilancio, non soggetta poi ad impegno di spesa (risparmio forzoso). Si tratta, pertanto, di coprire con adeguate risorse sia l'ammontare dei vecchi crediti in sofferenza (residui attivi di rendiconto o comunque riferibili ad esercizi precedenti) che i nuovi crediti in corso di formazione (previsioni di entrata del nuovo bilancio).

La *dimensione definitiva* del fondo sarà calcolata solo a rendiconto, una volta disponibili i conteggi finali, e comporterà il congelamento di una quota dell'avanzo di pari importo (quota accantonata dell'avanzo). Nella sostanza, si andrà a costituire uno specifico stanziamento di spesa assimilabile ad un fondo rischi con una tecnica che non consente di spendere la quota di avanzo corrispondente all'entità del fondo così costituito.

Venendo all'attuale bilancio, al fine di favorire la formazione di una quota di avanzo adeguata a tale scopo si è provveduto ad iscrivere tra le uscite una posta non soggetta ad impegno, creando così una componente positiva nel futuro calcolo del risultato di amministrazione (risparmio forzoso). In questo modo, l'eventuale formazione di nuovi residui attivi di dubbia esigibilità (accertamenti dell'esercizio in corso) non produrrà effetti distorsivi sugli equilibri finanziari oppure, in ogni caso, tenderà ad attenuarli.

In allegato il prospetto di calcolo.

## **Altri accantonamenti/fondi iscritti a bilancio**

### **1. Fondo rischi**

Ai sensi del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria di cui all'All. 4/2 al D.Lgs. 118/2011 s.m.i. - punto 5.2 lettera h) - in presenza di contenzioso con significativa probabilità di soccombenza è necessario che l'Ente costituisca un apposito "Fondo Rischi". Le somme stanziare a tale Fondo non utilizzate, costituiscono a fine esercizio economie che confluiscono nella quota vincolata del risultato di amministrazione (risparmio forzoso).

Tale fondo non è stato costituito in quanto non vi sono, allo stato attuale, cause in corso.

### **2. Fondo a copertura perdite Società Partecipate**

Ai sensi della Legge 27/12/2013 n. 147 – Legge di Stabilità 2014, art. 1, commi 550 e seguenti, nel caso in cui le Società partecipate, ivi comprese le Aziende Speciale e le Istituzioni, presentino un risultato di esercizio o saldo finanziario negativo, le pubbliche amministrazioni locali partecipanti accantonano nell'anno successivo in apposito fondo vincolato un importo pari al risultato negativo non immediatamente ripianato, in misura proporzionale alla quota di partecipazione.

La suddetta norma prevede che tali accantonamenti si applichino a decorrere dall'esercizio finanziario 2015, a valere sui risultati 2014. In caso di risultato negativo l'ente partecipante accantona, in misura proporzionale alla quota di partecipazione, una somma pari: al 25% per il 2015, al 50% per il 2016, al 75% per il 2017 del risultato negativo conseguito nell'esercizio precedente.

Non avendo ancora disponibili di dati definitivi dalle Società, al momento questo fondo non è stato costituito. Si sottolinea inoltre che i risultati economici prodotti dalle società partecipate dall'Ente nel recente passato, anche in considerazione delle percentuali di partecipazione, non fanno presagire necessità di accantonamenti.

### **3. Fondo per indennità di fine mandato del Sindaco**

In applicazione del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria di cui all'All.4/2 al D.Lgs. 118/2011 e smi - punto 5.2 lettera i) è stato costituito apposito "Accantonamento trattamento di fine mandato del Sindaco" che, in quanto fondo, non sarà possibile impegnare ma che, determinando un'economia di bilancio, confluirà nel risultato di amministrazione.

A questo accantonamento si aggiungerà la quota di avanzo vincolato derivante dagli impegni assunti nell'esercizio precedente per l'indennità di fine mandato del Sindaco che, in base ai nuovi principi, dovranno essere eliminati in sede di riaccertamento ordinario e confluiranno nella quota vincolata dell'avanzo.

**Elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente.**

In occasione della predisposizione del bilancio di previsione è necessario procedere alla determinazione del risultato di amministrazione presunto, che consiste in una previsione ragionevole del risultato di amministrazione dell'esercizio precedente, formulata in base alla situazione dei conti alla data di elaborazione del bilancio di previsione.

Costituiscono quota vincolata del risultato di amministrazione le entrate accertate e le corrispondenti economie di bilancio:

- a) nei casi in cui la legge o i principi contabili generali e applicati della contabilità finanziaria individuano un vincolo di specifica destinazione dell'entrata alla spesa;
- b) derivanti da mutui e finanziamenti contratti per il finanziamento di investimenti determinati;
- c) derivanti da trasferimenti erogati a favore dell'ente per una specifica destinazione;
- d) derivanti da entrate straordinarie, non aventi natura ricorrente, accertate e riscosse cui l'amministrazione ha formalmente attribuito una specifica destinazione.

La quota accantonata del risultato di amministrazione è costituita da:

- a) l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità (principio 3.3);
- b) gli accantonamenti a fronte dei residui passivi perenti (solo per le regioni, fino al loro smaltimento);
- c) gli accantonamenti per le passività potenziali (fondi spese e rischi).

La proposta di bilancio 2017-2019 viene presentata prima dell'approvazione del Rendiconto di gestione 2016 e con gestione ancora in corso; al momento non si dispone del dato dell'avanzo di amministrazione del 2016 accertato ai sensi di legge.

L'equilibrio complessivo della gestione 2017-2019 è stato pertanto conseguito senza applicare il risultato di amministrazione a destinazione libera. Al risultato del tutto provvisorio sono stati applicati i vincoli derivanti dalla precedente gestione come di seguito indicato.

Si riporta la tabella dimostrativa del risultato di amministrazione presunto allegato al bilancio di previsione:



1) Determinazione del risultato di amministrazione presunto al 31.12.2016		
(+)	<b>Risultato di amministrazione iniziale dell'esercizio 2016</b>	<b>295.791,25</b>
(+)	<b>Fondo pluriennale vincolato iniziale dell'esercizio 2016</b>	<b>306.606,50</b>
(+)	Entrate già accertate nell'esercizio 2016	2.983.825,34
(-)	Uscite già impegnate nell'esercizio 2016	3.059.046,96
(+/-)	Variazioni dei residui attivi già verificatesi nell'esercizio 2016	3.981,84
(-/+)	Variazioni dei residui passivi già verificatesi nell'esercizio 2016	-0,09
(=)	<b>Risultato di amministrazione dell'esercizio 2016 alla data di redazione del bilancio di previsione dell'anno 2017</b>	<b>531.158,06</b>
(+)	Entrate che prevedo di accertare per il restante periodo dell'esercizio 2016	0,00
(-)	Spese che prevedo di impegnare per il restante periodo dell'esercizio 2016	0,00
(+/-)	Variazioni dei residui attivi presunte per il restante periodo dell'esercizio 2016	0,00
(-/+)	Variazioni dei residui passivi presunte per il restante periodo dell'esercizio 2016	0,00
(-)	Fondo pluriennale vincolato dell'esercizio 2016 (1)	0,00
(=)	<b>A) Risultato di amministrazione presunto al 31.12.2016 (2)</b>	<b>531.158,06</b>

L'avanzo di amministrazione presunto non è stato applicato al bilancio di previsione 2017 – 2019.

## Fondo pluriennale vincolato

Il FPV è un saldo finanziario costituito da risorse già accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell'ente già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi al quello in cui è stata accertata l'entrata. Secondo il nuovo principio contabile della competenza finanziaria potenziata gli impegni finanziati da entrate a specifica destinazione, di parte corrente o investimenti, sono imputati negli esercizi in cui l'obbligazione diventerà esigibile. Questo comporta che lo stanziamento di spesa riconducibile all'originario finanziamento può essere ripartito pro-quota in più esercizi, attraverso l'impiego del cosiddetto "Fondo Pluriennale Vincolato".

Il FPV ha proprio lo scopo di fare convivere l'imputazione della spesa secondo questo principio (competenza potenziata) con l'esigenza di evitare la formazione di componenti di avanzo o disavanzo artificiose, e questo a partire dalla nascita del finanziamento e fino all'esercizio in cui la prestazione connessa con l'obbligazione passiva avrà termine. Questa tecnica contabile consente di evitare sul nascere la formazione di residui passivi che, nella nuova ottica, hanno origine solo da debiti effettivamente liquidi ed esigibili sorti nello stesso esercizio di imputazione contabile. Il fenomeno dell'accumulo progressivo di residui attivi e passivi di esito incerto e d'incerta collocazione temporale, pertanto, non trova più spazio nel nuovo ordinamento degli enti locali. La normativa in materia contabile estende l'impiego della tecnica del fondo pluriennale anche a casistiche diverse da quelle connesse con spese finanziate da entrate a specifica destinazione, ma solo per limitati casi e circostanze particolari espressamente previste dalla legge.

Per entrare più nel dettaglio: nella parte spesa, la quota di impegni esigibili nell'esercizio restano imputati alle normali poste di spese, mentre il FPV /U accoglie la quota di impegni che si prevede non si tradurranno in debito esigibile nell'esercizio di riferimento, in quanto imputabile agli esercizi futuri. L'importo complessivo di questo fondo (FPV/U), dato dalla somma di tutte le voci riconducibili a questa casistica, è stato poi ripreso tra le entrate del bilancio immediatamente

successivo (FPV/E) in modo da garantire, sul nuovo esercizio, la copertura della parte dell'originario impegno rinviata al futuro. Viene così ad essere mantenuto in tutti gli anni del bilancio il pareggio tra l'entrata (finanziamento originario oppure fondo pluriennale vincolato in entrata) e la spesa complessiva dell'intervento previsto (somma dell'impegno imputato nell'esercizio di competenza e della parte rinviata al futuro; quest'ultima, collocata nelle poste riconducibili al fondo pluriennale di uscita). Il valore complessivo del fondo pluriennale al 31/12 di ciascun esercizio è dato dalla somma delle voci di spesa relative a procedimenti sorti in esercizi precedenti (componenti pregresse del FPV/U) e dalle previsioni di uscita riconducibili al bilancio in corso (componente nuova del FPV/U).

In fase di predisposizione del bilancio, il FPV non è stato quantificato in quanto tutti gli interventi di parte capitale, come da cronoprogrammi approvati fino alla data odierna, saranno conclusi entro l'anno. Per la parte corrente verrà definito in sede di riaccertamento ordinario.

### **Elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati con il ricorso al debito e con le risorse disponibili**

Nell'ambito del nuovo documento di programmazione finanziaria non sono previsti interventi finanziati con ricorso all'indebitamento diretto. Per il dettaglio della programmazione degli investimenti affrontati con altre risorse disponibili e altri finanziamenti si rinvia all'apposita sezione del Documento unico di programmazione.

### **Oneri e impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata**

L'Ente non ha stipulato contratti relativi a strumenti finanziari derivati o comunque contratti di finanziamento che includono una componente derivata.

### **Elenco delle società possedute con l'indicazione della relativa quota percentuale**

	<b>Denominazione</b>	<b>Tipologia</b>	<b>% di partecipazione</b>
1	GardaUno Spa	SpA	2,34%
2	Fondazione Servizi Integrati gardesani	Fondazione	2,71%
3	Lago di Garda - Lombardia	Consorzio	1,82%

Tutti i dati relativi alle società partecipate sono disponibili sul sito istituzionale dell'Ente.

Puegnago del Garda, lì 06/03/2017

Il responsabile del servizio economico finanziario

*Dott.ssa Marilena Però*